

**STATUTO**

della

**SCUOLA FACILITATORI - A.P.S.**

**TITOLO I**

**DEFINIZIONI E FINALITÀ**

**ART. 1 (Costituzione)**

**1.1.** E' costituita una associazione con la denominazione "**SCUOLA FACILITATORI - A.P.S.**".

Essa è un ente costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale a favore di associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. Essa dunque opera nell'ambito e secondo i principi indicati dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (appresso indicato anche come "CTS") e successive modifiche ed integrazioni.

Lo Statuto dell'ente è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e alla attività della Associazione. L'Associazione indica gli estremi della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**1.2.** L'Associazione ha sede nel Comune di Pistoia via Modenese n.c. 343.

Il Consiglio Direttivo può peraltro istituire uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, unità locali in Italia e all'estero.

**ART. 2 (Scopi e attività)**

**2.1.** Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati e della collettività in genere, realizzando attività di interesse generale in forma di azione volontaria (oppure di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi).

L'attività è svolta in via esclusiva o principale in favore degli associati, di loro familiari o di terzi.

La Scuola Facilitatori promuove la metodologia della "facilitazione esperta" come antidoto ai problemi diffusi di incompetenza sociale, conflittualità, malessere, produzione di errori. La "Facilitazione esperta" è uno strumento al servizio rispettivamente del valore, della qualità, della capacità di unire. Saper unire tuttavia, ben sapendo e avendone piena conoscenza delle mille forze che dividono. La capacità di unire interessi, punti di vista, persone, gruppi, organizzazioni per un innalzamento dei livelli di sostenibilità economica, ambientale e sociale, l'equità, l'educazione, l'evoluzione della società umana, quale ospite principe del pianeta terra.

La Facilitazione esperta è uno strumento strategico per l'implementazione di programmi di *change* e *knowledge management*, di benessere organizzativo, *risk* e *diversity management*, per l'*empowerment* sociale, la partecipazione dei cittadini, la diffusione del *lifelong learning* e della cosiddetta intelligenza collettiva. Essa ha una connotazione itinerante, vicino a fatti, luoghi e persone, presso le organizzazioni (pubbliche, private e non-profit), la sanità, la scuola, il sociale.

La facilitazione mira a far crescere persone e gruppi, passare da interessi particolari a interessi più ampi e comuni, a coltivare la famiglia del gruppo e del collettivo (collegiale, corale, comunità, rete), che inevitabilmente espone le situazioni a barriere, resistenze, opposizioni e negatività. Segnatamente l'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**2.2.** Per raggiungere tali scopi l'Associazione organizza e gestisce principalmente gli interventi e attività appresso elencate:

**a)** istituire e gestire corsi in house, residenziali, ricreativi:

- per la formazione alla Facilitazione esperta, quale funzione innovativa diretta ad un pubblico vasto ed eterogeneo;
- per la formazione di Facilitatori, quale ruolo strategico

per la gestione dei gruppi, nelle sue articolazioni organiz-

zative, comunicative, di aiuto, di apprendimento;

- per la formazione alle competenze sociali e manageriali, nel loro arco più completo, tra cui leadership, lavoro di gruppo, negoziazione, intelligenza emotiva, apprendimento attivo, umorismo e tante altre;

- nell'arco dei portatori di interesse sociali, manageriali e di studio, con particolare riferimento alle Università, nei cicli di studio che contemplan la facilitazione e nei percorsi post laurea e alle Fondazioni.

**b)** Organizzare conferenze, seminari e convegni di studio.

**c)** Istituire e gestire servizi di consulenza, di sportello con i metodi della Facilitazione, di "service" di aiuto facilitatore sul campo, promozione di circoli facilitatori, di formazione e di aggiornamento professionale per conto di enti pubblici, di privati e del non-profit, centri socio-sanitari ed educativi, della sostenibilità ecologica, della ricerca e innovazione.

**d)** Intraprendere iniziative atte a favorire le relazioni di cooperazione con i cultori di varie discipline inerenti il comportamento umano e la facilitazione esperta, al fine di aggiornare e perfezionare le metodiche di formazione e le basi teoriche sulle quali la formazione alla Facilitazione si fonda.

**e)** Organizzare visite e scambi istruttivi in Italia e all'Estero.

**f)** Produrre, acquistare, vendere, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte o audiovisive (libri, e-book, giornali, riviste, film, documentari, ecc.) che riguardano problemi e temi di interesse della formazione alla facilitazione.

**g)** Promuovere e gestire centri culturali, sale di lettura, biblioteche.

**h)** Acquistare o assumere in affitto locali per la sede e per lo sviluppo delle proprie attività, acquistare strumenti e tecnologie necessari e idonei a tali attività, nonché istituire sedi ed uffici dislocati sul territorio di operatività.

**i)** Svolgere a favore dei propri soci lavori di segretariato, ricerca, studi e documentazioni in Italia e all'Estero.

**l)** Acquistare e gestire provvidenze e finanziamenti disposti in forza di direttive, leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, delle Regioni, degli Enti Locali, e da Enti Pubblici e privati, sia in proprio che in conto terzi.

**2.3.** L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, compreso la gestione di punti di somministrazione, la raccolta pubblica ed occasionale di fondi e l'organizzazione di feste e/o sagre di carattere temporaneo.

Nei limiti consentiti dalla legge, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle proprie dell'oggetto principale secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 comma 1, del CTS.

2.4. L'associazione si avvale, in modo prevalente, della attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti ad enti associati.

2.5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nella attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati

2.6. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno 7 (sette) persone fisiche oppure di almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale.

## **TITOLO II** **ASSOCIATI**

### **ART. 3 (Status di associato - Obblighi e diritti)**

**3.1.** Il numero degli Associati è illimitato.

**3.2.** Può essere Associato chiunque si riconosca negli scopi della Associazione. E' esclusa qualsiasi limitazione alla ammissione con riferimento a condizioni economiche o qualsiasi discriminazione connessa alla identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

**3.3.** I minori di età possono assumere il titolo di Associato solo previo consenso dei legali rappresentanti, nella osservanza delle autorizzazioni di legge.

**3.4.** L'associato è tenuto al pagamento annuale della quota associativa, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

**3.5.** Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

**3.6.** Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione

strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 (Domanda di ammissione - Categorie)**

**4.1.** Gli aspiranti Associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

**4.2.** Gli Associati si suddividono nelle seguenti categorie:

- *Soci Fondatori*: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione ma devono comunque rientrare in una delle appresso indicate categorie;

- *Soci Onorari*: sono coloro a cui tale qualifica è stata attribuita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti o benemerienze. Essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale;

- *Soci Ordinari*: sono coloro che non rientrano tra gli Onorari e che hanno corrisposto la quota sociale annua a seguito dell'ammissione all'Associazione.

**4.3.** La classificazione di cui sopra non incide sui diritti degli associati, i quali tutti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno gli stessi diritti e doveri.

#### **ART. 5 (Ammissione)**

**5.1.** E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di sessanta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Associati siano in possesso dei requisiti previsti.

In caso di rigetto la delibera del Consiglio Direttivo deve essere adeguatamente motivata.

**5.2.** Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Associato verrà consegnata la tessera associativa ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale, nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia.

**5.3.** Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso al Consiglio Direttivo.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione.

**5.4.** L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente la presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con coloro che abbiano presentato la domanda, alle modalità del loro esame e alla procedura per l'adesione alla Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

#### **ART. 6 (Efficacia della iscrizione)**

La qualifica di Associato si intende rinnovata annualmente

con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

**ART. 7 (Quota associativa)**

**7.1.** La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di partecipazione al patrimonio o ai proventi dell'associazione e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

**7.2.** L'importo della quota associativa annuale viene deliberato dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

**ART. 8 (Perdita della qualità di associato)**

La qualifica di associato si perde per:

1. decesso;
2. recesso;
3. esclusione.

**ART. 9 (Recesso - Esclusione - Provvedimenti disciplinari)**

**9.1.** Qualunque associato può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dalla Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato, senza avere alcun obbligo di motivazione.

Le dichiarazioni di recesso devono essere presentate in forma scritta all'organo di amministrazione e saranno efficaci a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono presentate.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento della intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

**9.2.** L'esclusione dell'associato può essere deliberata in seguito ai seguenti atti o comportamenti:

1. mancato pagamento della quota associativa e delle altre somme legittimamente dovute alla associazione entro il termine di mesi tre dalla apposita diffida inviata dall'organo di amministrazione;
2. mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per almeno tre esercizi alle assemblee ordinarie della associazione;
3. gravi violazioni delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
4. compimento di atti di appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
5. assunzione di comportamenti contrari ai doveri dell'associato o comunque illeciti che arrechino danni morali o materiali all'Associazione, agli associati o a terzi, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza e salvo comunque il diritto al risarcimento del danno in caso di dolo o colpa

grave.

La delibera di esclusione deve essere motivata e deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Dal momento della comunicazione sono sospesi i diritti di partecipazione dell'associato all'organizzazione e alla attività della Associazione.

La delibera di esclusione determina la cessazione della qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso, a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

Qualora sia proposta impugnazione il Collegio Arbitrale decide il collegio stesso decide immediatamente se mantenere o meno lo stato di sospensione dello status di associato fino al termine del giudizio arbitrale.

Nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli è comunicata la decisione del Collegio Arbitrale.

In caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi.

L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di associato a causa della delibera di esclusione.

**9.3.** Il Consiglio Direttivo, per inadempimenti meno gravi di quelli sopra indicati, ha la facoltà di instaurare azione disciplinare nei confronti dell'Associato comminando, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto o la sospensione temporanea per i seguenti motivi:

1. denigrazione ingiustificata dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
2. compimento di atti costituenti inadempimento grave degli obblighi associativi finalizzati deliberatamente a pregiudicare il buon andamento della associazione;
3. compimento di condotte illecite di gravità non tale da determinare l'esclusione del socio.

**ART. 10 (Ricorso sui provvedimenti disciplinari)**

Contro ogni provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso nei termini e con le modalità previste per la fattispecie della esclusione.

**TITOLO III**

**PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO**

**ART. 11 (Patrimonio sociale)**

**11.1.** Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**11.2.** Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

**11.3.** Le entrate principali dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali versate dagli associati;
- contributi straordinari e liberalità da associati, persone fisiche, enti pubblici o privati;
- i redditi derivanti dal patrimonio della Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- eventuali introiti di manifestazioni, di attività connesse a quelle statutarie, di marginali attività commerciali quali sponsorizzazioni e quant'altro necessario a raggiungere gli scopi sociali.

#### **ART. 12 (Bilancio e utili)**

**12.1.** L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**12.2.** Alla fine dell'esercizio deve essere redatto un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario - con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente - e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Restano ferme le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 117 del 2017.

**12.3.** E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**12.4.** L'assemblea per l'approvazione del rendiconto dovrà essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

**12.5.** L'assunzione della qualità di associato è subordinata al versamento alla associazione della quota associativa nell'importo determinato dal Consiglio Direttivo. Ogni associato è poi obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Associazione al versamento della quota annuale il cui ammontare è sempre determinato dal Consiglio Direttivo.

**12.6.** L'adesione alla Associazione non comporta per gli associati alcun obbligo di finanziamento o di apporti ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. Eventuali apporti ulteriori rispetto a quelli previsti dallo statuto sono facoltativi.

#### **ART. 13 (Piano di previsione)**

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale



successivo sono deliberate dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

**ART. 14 (Fondo di riserva - patrimoni destinati)**

**14.1.** Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli Associati, salvo il rispetto dell'art. 12 del presente Statuto.

**14.2.** Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

In tal caso si applicano, ove possibile e con gli opportuni adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

**TITOLO IV**

**GLI ORGANI SOCIALI**

**ART. 15 (Organi in generale)**

**15.1.** Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (ove la nomina sia obbligatoria o volontariamente istituito dall'assemblea);
- il Revisore Legale (ove la nomina sia obbligatoria o volontariamente istituito dall'assemblea).

**15.2.** L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

**L'ASSEMBLEA**

**ART. 16 (Diritto di voto)**

**16.1.** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

**16.2.** Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

**16.3.** Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati se il numero complessivo degli associati con diritto al voto è inferiore a 500 (cinquecento) o fino ad un massimo di 5 (cinque) se il numero complessivo è pari o superiore a 500 (cinquecento).

**ART. 17 (Convocazione)**

**17.1.** L'Assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio. Deve inoltre essere convocata quando se ne

ravvisa la necessità ovvero quando ne facciano richiesta motivata il Revisore o almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

**17.2.** Le assemblee vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza da inviare ad ogni associato con posta ordinaria ovvero con altro mezzo idoneo, quale posta elettronica o fax, a condizione che l'associato abbia manifestato la propria disponibilità a ricevere comunicazioni con tali mezzi ed abbia depositato presso l'associazione l'indirizzo a cui far pervenire le convocazioni.

#### **ART. 18 (Costituzione - Deliberazioni)**

**18.1.** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita alla presenza di oltre la metà degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

**18.2.** In seconda convocazione, invece, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

**18.3.** In seconda convocazione, per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

**18.4.** Per l'adozione delle delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

**18.5.** La seconda convocazione non può avvenire prima del giorno successivo.

**18.6.** Le votazioni avvengono in modo palese.

**18.7.** Ove previsto dall'avviso di convocazione, l'assemblea può essere tenuta in video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ART. 19 (Competenze dell'assemblea)**

**19.1.** L'assemblea ordinaria delibera:

- sulla nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione;
- sulla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- sulla nomina, ove previsto, dell'Organo di controllo e ne dispone la revoca;
- sulla approvazione del bilancio;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla esclusione degli associati;
- sulla approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sulle linee generali del programma di attività;
- sul ricorso di aspiranti soci contro il rifiuto di ammissione;
- sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- sull'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- su tutte le questioni attinenti la gestione sociale che le siano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- sugli altri oggetti attribuiti alla assemblea dalla legge o dallo statuto.

**19.2.** L'assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della associazione.

#### **ART. 20 (Presidente - Segretario)**

**20.1.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o in difetto dalla persona eletta dagli intervenuti ed è assistita da un Segretario nominato dall'Assemblea, che provvede alla redazione del relativo verbale.

**20.2.** Le deliberazioni verbalizzate a cura del Segretario sono riportate sul Libro dei verbali dell'assemblea.

**20.3.** Il Presidente verifica la regolarità della costituzione della assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

#### **ART. 21 (Assemblea per l'approvazione del bilancio)**

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, per l'esame e l'eventuale appro-

vazione del progetto di bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO - COMMISSIONI - DIRETTORI**

##### **ART. 22 (Composizione del Consiglio)**

**22.1.** Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati e dura in carica per il periodo che viene determinato dall'assemblea degli associati, periodo non superiore a 3 (tre) anni.

**22.2.** È composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri e tutti i Consiglieri sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

**22.3.** Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'incapacitato o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

##### **ART. 23 (Commissioni - Direttore tecnico)**

**23.1.** Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

##### **ART. 24 (Presidente del Consiglio - Altri incarichi)**

**24.1.** Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a) il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa, convoca e presiede il Consiglio.

In caso di necessità ed urgenza potrà adottare i provvedimenti che ritiene necessari convocando, nel più breve tempo possibile, il Consiglio Direttivo affinché li ratifichi rimanendo responsabile degli stessi fino a ratifica avvenuta.

b) Vicepresidenti, fino ad un massimo di due. Il vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.

c) Il Tesoriere, che sovrintende all'amministrazione e alla contabilità dell'Associazione, compila e conserva l'inventario del patrimonio sociale, mantiene il libro di prima nota di cassa e di banca, riscuote o incarica di riscuotere le quote sociali ed ogni altra entrata, custodisce le ricevute di entrata e di uscita, mantiene aggiornato lo scadenzario di pagamenti e riscossioni.

d) Il Segretario, che redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente, ha la custodia dell'Archivio Sociale (corrispondenza, libri sociali, anagrafe sociale).

**24.2.** Il Consiglio può delegare ai suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

**ART. 25 (Funzioni del Consiglio)**

**25.1.** Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota sociale annuale;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il progetto di bilancio;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci con facoltà di delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

**ART. 26 (Funzionamento)**

**26.1.** Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, o su iniziativa del Presidente.

**26.2.** Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

**26.3.** Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

**26.4.** Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è riportato nel relativo libro verbali ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

**ART. 27 (Consiglieri)**

**27.1.** I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consi-

gliere, che ingiustificatamente non partecipa a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

**27.2.** In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può cooptare fra i soci i membri mancanti, a condizione che la maggioranza del consiglio così ricostituito sia di nomina assembleare. I consiglieri così nominati scadono con quelli già in carica e la loro nomina deve essere confermata dall'assemblea che approva il rendiconto.

**27.3.** Ove, per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, quelli rimasti, che nel frattempo potranno compiere l'attività di ordinaria amministrazione, o in mancanza il Revisore, dovranno senza indugio convocare l'assemblea degli associati per l'elezione dei membri mancanti.

**27.4.** Dalla nomina a Consigliere, Presidente, Tesoriere Segretario non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**27.5.** La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del terzo Settore.

#### **CONTROLLO E REVISIONE LEGALE**

##### **ART. 28 (Nomina dell'organo di controllo e funzioni)**

**28.1.** Qualora, ricorrendo le condizioni di legge, tale organo sia nominato, il controllo della Associazione è affidato o ad un Controllore unico o ad un Collegio di controllori composto da tre membri effettivi e due supplenti.

**28.2.** Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale, nel caso di organo monocratico, deve essere nominato un soggetto scelto fra le categorie di cui all'art. 2397 c.c.; nel caso di organo collegiale, i detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**28.3.** Qualora compete all'organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, il Controllore unico o il Collegio dei Controllori deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**28.4.** Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

**28.5.** L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge gli altri compiti previsti dal-

l'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

**28.6.** L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

**28.7.** L'organo di controllo è tenuto a verbalizzare i suoi atti che rimarranno a disposizione degli associati per l'eventuale consultazione.

**28.8.** I membri dell'organo di controllo diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, esprimendo parere consultivo.

**Art. 29 (Funzionamento dell'organo collegiale)**

**29.1.** Il Collegio dei Controllori è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei componenti.

La convocazione è effettuata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno ora e luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito per posta raccomandata o per posta elettronica (all'indirizzo all'uopo preventivamente comunicato) o per posta elettronica certificata almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

**29.2.** Il Collegio è validamente riunito quando siano presenti almeno la metà dei componenti ed è validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti tutti i componenti effettivi.

Il Collegio è presieduto dal Presidente e delibera a maggioranza dei suoi membri.

**ART. 30 (Incompatibilità di funzioni)**

Le cariche di Consigliere e di Revisore sono incompatibili tra di loro. Tutte le cariche associative sono volontarie e gratuite: saranno rimborsate le sole spese (debitamente documentate) in relazione allo svolgimento dell'incarico.

**TITOLO V**

**SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 31 (Delibera - Devoluzione del patrimonio)**

**31.1.** La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta da almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto in un'Assemblea Straordinaria a tale scopo convocata.

**31.2.** L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra Associazione o Ente avente finalità di utilità sociale analoghe, previo parere dell'organismo di controllo previsto dal D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

**TITOLO VI**

**CONTROVERSIE**

**ART. 32 (Clausola compromissoria)**

**32.1.** Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati, fra gli associati e l'Associazione, tra i componenti

degli organi associativi o nei rapporti con essi e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo e comunque nei limiti inderogabili di legge, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla sede della società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

**32.2.** Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, secondo diritto e in via rituale.

**32.3.** Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 33**

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia ed in particolare il Codice del Terzo Settore, D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

F.TO: GIUSEPPE DE SARIO - ANTONIO MARRESE NOTAIO (vi è il sigillo).